



Comune di Monasterace

Città Metropolitana di Reggio Calabria

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**per la realizzazione del progetto territoriale del Comune di Monasterace aderente a
SIPROIMI
(Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale) Categoria Ordinari**

Triennio 2021 – 2023

CUP: F19C20000290001 CIG: 8584136D1C

PROG-180-PR-2

PARTE PRIMA - OGGETTO E CONTENUTI DELL'APPALTO

Indice

Premessa

Titolo I - Disposizioni generali

- art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto
- art. 2 - Normativa di riferimento
- art. 3 - Durata dell'appalto
- art. 4 - Valore dell'appalto

Titolo II - Tipologia dei servizi

- art. 5 - Descrizione dei servizi e attività
- art. 6 - Sedi, strumenti, mezzi
- art. 7 - Metodologia e modelli professionali
- art. 8 - Organizzazione e compiti a carico del Comune
- art. 9 - Compiti del responsabile unico del procedimento
- art. 10 - Modalità di svolgimento dei servizi
- art. 11 - Obblighi a carico dell'appaltatore
- art. 12 - Figure professionali
- art. 13 - Controlli sui servizi e valutazione

Titolo III - Norme relative al personale

- art. 14 - Personale incaricato dall'aggiudicatario
- art. 15 - Adempimenti ed obblighi generali verso il personale
- art. 16 - Sostituzioni, continuità dei servizi, interruzione e sciopero
- art. 17 - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Titolo IV - Esecuzione del contratto

- art. 18 - Modalità di esecuzione del contratto
- art. 19 - Avvio dell'esecuzione del servizio e clausola sociale
- art. 20 - Subappalto
- art. 21 - Garanzia definitiva, altre garanzie
- art. 22 - Copertura assicurativa
- art. 23 - Danni
- art. 24 - Risoluzione del contratto per inadempimento
- art. 25 - Recesso
- art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
- art. 27 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto
- art. 28 - Variazioni della ragione sociale
- art. 29 - Contestazioni
- art. 30 - Penali
- art. 31 - Piano finanziario preventivo
- Art. 32 - Costo fisso, corrispettivo e modalità di pagamento
- art. 33 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
- art. 34 - Modifica del contratto

Titolo V Norme finali

- art. 35 - Tutela della privacy
- art. 36 - Stipulazione del contratto - spese, imposte e tasse
- art. 37 - domicilio dell'appaltatore
- art. 38 - Richiami normativi
- art. 39 - Controversie e foro competente
- Art. 40 - Norme regolatrici

Premessa

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 19 Maggio 2020, il Comune di Monasterace ha approvato la candidatura per la prosecuzione dei servizi di accoglienza del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (Siproimi), finanziati dal Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, autorizzando il servizio comunale competente a formalizzare la domanda di prosecuzione dei progetti in scadenza al 31.12.2020, categoria Ordinari, per il triennio 2021-2023 per n. 25 Unità;

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 1° ottobre 2020, sono stati ammessi alla prosecuzione dal 01.01.2021 al 31.12.2023 i progetti Siproimi in scadenza al 31.12.2020, tra cui rientra anche il progetto Siproimi del Comune di Monasterace

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la prosecuzione dei servizi previsti dal Progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema SIPROIMI categoria ordinari (25 posti), di cui è titolare il Comune di Monasterace a seguito dell'approvazione della "domanda di prosecuzione" per il triennio 2021 - 2023.

Per servizi di accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla conquista dell'autonomia individuale da parte delle persone accolte.

L'accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi obbligatori.

L'ente attuatore dovrà fornire i seguenti servizi (come previsti dalle Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI, approvate con Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 e come ulteriormente specificato all'art. 5 del presente capitolato):

- A) Servizi minimi di accoglienza:
 - 1) accoglienza materiale;
 - 2) mediazione linguistico-culturale;
 - 3) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
 - 4) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori, ove presenti;
 - 5) formazione e riqualificazione professionale;
 - 6) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
 - 7) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
 - 8) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
 - 9) orientamento e accompagnamento legale;
 - 10) tutela psico-socio-sanitaria
- B) Coordinamento dell'équipe multidisciplinare
- C) Popolamento e aggiornamento della banca dati SIPROIMI
- D) Strutture di accoglienza
- E) Rendicontazione

Art. 2 - Normativa di riferimento

Con La legge n. 189/2002 in materia di immigrazione è stato istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32 co. 1^{sexies}) ed è stato creato, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza.

Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, rinomina il Sistema

di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati – SPRAR in SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. L'accesso al Sistema oggi è riservato ai titolari di protezione internazionale e a tutti i minori stranieri non accompagnati. Inoltre, la nuova disposizione normativa prevede che possano accedere ai servizi di accoglienza integrata del SIPROIMI anche i titolari di permesso di soggiorno per: vittime di violenza o tratta, vittime di violenza domestica, motivi di salute, vittime di sfruttamento lavorativo, calamità, atti di particolare valore civile.

Si richiamano i seguenti provvedimenti:

- D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e s.m.i.;
- D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 " Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art.1, c.6, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
- L. 8 novembre 2000 n. 328 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- D.Lgs. n. 140/2005;
- Decreto del 22.07.2008 attuativo della Direttiva 2003/9/CE;
- Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
- Circolare Ministero dell'Interno Prot. n. 2255 del 30 ottobre 2015 inerente al "Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 di attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo;
- Decreto del Ministero dell'Interno 1°ottobre 2020;
- Testo coordinato del Decreto – Legge 17 febbraio 2017, n. 13 coordinato con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46;
- Circolare del Ministero dell'Interno, n. 5 del 18 maggio 2017;
- Legge 1 dicembre 2018 n.132 (conversione, con modificazioni, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113);
- Decreto Legge 21.10.2020 n. 130 "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale";
- "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale", di seguito denominato "Manuale Operativo";
- "Manuale unico di rendicontazione";
- "Manuale di utilizzo del sistema di gestione della Banca Dati del Servizio Centrale per operatori e visitatori";
- Decreto Ministeriale 18 novembre 2019 con oggetto le modalità di accesso da parte degli EELL di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ai finanziamenti del FNPSA ai fini della predisposizione dei servizi di accoglienza SIPROIMI nonché recante le linee guida per il funzionamento del SIPROIMI;
- Disposizioni operative per i nuovi form del PFP Siproimi;
- Decreto Ministeriale del 01 ottobre 2020 per il finanziamento dei progetti SIPROIMI in scadenza al 31 dicembre 2020 e autorizzati alla prosecuzione dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.
- Circolari e note operative del Servizio Centrale;
- D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;
- Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 cd. "Decreto Semplificazioni", coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».

La gestione delle attività è resa nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Allegato A.1) Capitolato tecnico e prestazionale

Il servizio viene svolto dall'aggiudicatario nel rispetto delle norme del presente Capitolato e, per quanto applicabili, delle Linee Guida (di seguito: Linee Guida) approvate con D.M. 18/11/2019 avente ad oggetto Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi) che ne costituisce parte integrante e/o di ogni altra disposizione emanata dal competente Ministero.

Le fasi della procedura sono le seguenti:

SELEZIONE mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del soggetto attuatore delle azioni e gli interventi di accoglienza integrata;

CONVENZIONAMENTO tra il Comune di Monasterace e il Soggetto attuatore, aggiudicatario del presente appalto, per la successiva attuazione delle attività progettate al fine di disciplinare l'attuazione dei servizi minimi previsti dalle linee guida del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi) e per regolamentare i rapporti di carattere organizzativo ed economico anche con i soggetti del partenariato territoriale.

Art. 3 - Durata dell'appalto

Il contratto decorre dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal responsabile di Progetto e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.

Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova attribuzione dei servizi, potrà prorogare l'appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 mesi.

A tale fine l'Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

L'importo complessivo del progetto, per il periodo considerato, risultante dal "Piano Finanziario Preventivo" (parte integrante del presente Capitolato) è stimato in complessivi € 333.362,42 oltre I.V.A. al 5%.

L'importo di affidamento non impegna il Comune di Monasterace, in alcun modo, potendo lo stesso subire variazioni, in base all'andamento della gestione del progetto ed ai flussi di entrata ed uscita e alle decisioni/direttive ministeriali e alle mutate condizioni partenariali.

L'importo comprende altresì gli oneri previsti per la sicurezza unicamente in relazione a quelli propri del privato datore di lavoro, tenuto conto che nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedono la redazione di DUVRI e il conseguente calcolo degli specifici costi relativi.

Resta salva la facoltà del Comune di Monasterace di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto per il venir meno delle ragioni di pubblico interesse che giustificano l'istituzione o l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

Alla scadenza dell'appalto, in caso di nuova aggiudicazione con cambio di gestione, l'appaltatore si impegna a collaborare con il nuovo soggetto subentrante al fine di garantire la continuità del servizio e/o attività per il tempo necessario al passaggio di consegne, senza onere aggiuntivo per il Comune di Monasterace

Art. 4 - Valore dell'appalto

Il progetto per il triennio 2021 - 2023 è finanziato dal Ministero dell'Interno con D.M. del 01 ottobre 2020, a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA), come segue:

Allegato A.1) Capitolato tecnico e prestazionale

Codice progetto	Ente locale	Tipologia di accoglienza	Periodo di finanziamento della prosecuzione	Posti	Finanziamento annuale assegnato
PROG-180 -PR-2	Monasterace	Ordinari	01/01/2021-31/12/2023	25	€ 363.964,60

Tra le novità e modifiche introdotte dalla normativa inerente la prosecuzione dei servizi Siproimi vi è la soppressione dell'obbligo di cofinanziamento da parte dell'Ente Titolare per via delle modifiche introdotte dal D.L. n. 113/2018, convertito con modifiche nella L. n. 132/2018 (art. 12).

In aderenza a quanto riportato su "I nuovi form del PFP Siproimi - Disposizioni Operative", pubblicato dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, sono

imputati tra i costi del progetto a carico del FNSPA "... tutte le spese connesse agli oneri derivanti dalle procedure di selezione dei soggetti del privato sociale e ai costi di gestione amministrativa in capo sia all'ente locale che ad eventuali enti attuatori".

Tra le suddette spese connesse, che rimangono a carico dell'Ente locale, va considerato quanto segue:

- a) ai sensi dell'art. 31 del DM 18.11.2019, l'ente locale ha l'obbligo di avvalersi della figura di un revisore contabile indipendente, che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili sui documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per la rendicontazione; l'incarico di revisione può essere affidato a professionisti o società di servizi o di revisione contabile, il costo per l'incarico al revisore indipendente, a carico del Comune di Monasterace, sono quantificati in via preventiva in € 4.0000,00 annui;
 - b) costi di gara, comprensivi dei costi afferenti alle attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (quantificati nel dettaglio con successivi atti) in capo alle figure del RUP e del Direttore dell'esecuzione e di altri collaboratori in coerenza con quanto disposto dal Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. del , calcolati complessivamente in € 6.667,25 annui;
 - c) i costi, di cui alle precedenti lettere a) e b); saranno trattenuti dall'importo totale del finanziamento del Ministero dell'Interno;
- l'appalto in oggetto presenta pertanto il seguente quadro economico su base annua:

Finanziament o annuale assegnato	Revisore dei conti	Costi di gara e controllo esecuzione del contratto	Costo del servizio annuale (importo oggetto di ribasso)	IVA al 5%	Importo annuale di contratto compresa IVA al 5 %
€ 363.964,60	€ 5.000,00	€ 8.934,06	€ 333.362,42	€ 16.668,12	€ 350.030,54

- l'importo degli oneri per la sicurezza da rischi da interferenze è pari a € 0,00;
- in forza di tutto quanto sopra esposto gli importi complessivi previsti a base di gara, ottenuti detraendo dal finanziamento ministeriale gli oneri a carico dell'ente locale (costi per l'IVA sui servizi resi dall'ente attuatore, costi del revisore contabile indipendente, costi connessi all'espletamento delle procedure di affidamento e controllo dell'esecuzione), e il valore globale presunto ammontano a come segue:

Quantità contrattuali esclusa IVA	Valore annuale	Importo a base di gara	Opzione di rinnovo 3 anni	Eventuale proroga tecnica	Valore globale presunto
3 anni	€ 333.362,42	€ 1.000.087,26	€ 1.000.087,26	€ 8.334,06	€ 2.008.508,58

Titolo II - Tipologia dei servizi

Art. 5 – Descrizione dei servizi e attività

Sono di seguito indicate analiticamente le specifiche prestazionali dei servizi di cui all'art. 1, oggetto del presente appalto.

A) Servizi minimi di accoglienza

- 1) accoglienza materiale attività diretta a:
 - reperire, organizzare e gestire degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari (l'ubicazione deve essere nel Comune di Monasterace);
 - garantire il vitto con attenzione a soddisfare la richiesta e le particolari necessità dei singoli in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
 - fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
 - erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal manuale unico di rendicontazione e dal manuale operativo Siproimi;
- 2) mediazione linguistico culturale il servizio di mediazione linguistico – culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. la mediazione linguistico – culturale è finalizzata a facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);
- 3) orientamento e accesso ai servizi del territorio attività diretta a:
 - garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto secondo quanto dispone la normativa vigente;
 - orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal manuale operativo;
 - garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;
- 4) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori attività diretta a:
 - garantire l'inserimento scolastico dei minori, qualora presenti nel progetto, e l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
 - favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
 - garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;
- 5) formazione e riqualificazione professionale attività diretta a:
 - sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze;
 - orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
 - facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali;
- 6) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo attività diretta a:
 - garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
 - facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;

Allegato A.1) Capitolato tecnico e prestazionale

- 7) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo attività diretta a:
 - favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
 - facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;

- 8) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale attività diretta a:
 - promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
 - promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
 - costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
 - promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;

- 9) orientamento e accompagnamento legale attività diretta a:
 - garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;
 - garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
 - garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
 - garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
 - garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico (es. richiedenti asilo lgbt);

- 10) tutela psico-socio-sanitaria attività diretta a:
 - garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
 - garantire l'accompagnamento al servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
 - garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
 - garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico-riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
 - garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
 - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
 - costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale, che necessino di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. pertanto vi è l'obbligo nello specifico a:

 - attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
 - programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali laddove la situazione clinica lo richieda;
 - garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;

Allegato A.1) Capitolato tecnico e prestazionale

- prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.
- nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, devono essere attivati programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

I servizi di cui sopra devono essere espletati secondo le modalità espressamente previste all'art. 34, Capo VI dell'Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, nonché di quanto esposto in sede di offerta tecnica.

B) Coordinamento dell'équipe multidisciplinare, attività diretta a:

- garantire una équipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L'équipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento;
- nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilità prevedere all'interno dell'équipe figure con esperienza e professionalità adeguate.

I servizi di cui sopra devono essere espletati secondo le modalità espressamente previste all'art. 36, Capo VI dell'Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, nonché di quanto esposto in sede di offerta tecnica.

C) Popolamento e aggiornamento della banca dati SIPROIMI, attività diretta a:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;
- inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale;
- inserire la documentazione relativa all'attivazione e alla sostituzione delle strutture di accoglienza;
- inserire la rendicontazione delle spese progettuali;
- inserire gli aggiornamenti della sezione relativa agli operatori, corredandola di tutte le informazioni richieste dal sistema.

Il Soggetto attuatore dovrà individuare un Responsabile della tenuta e aggiornamento della Banca Dati SIPROIMI, con delega da parte del Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 37 delle Linee Guida.

I servizi di cui sopra devono essere espletati secondo le modalità espressamente previste all'art. 36, Capo VI dell'Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, nonché di quanto esposto in sede di offerta tecnica.

D) Strutture di accoglienza, nell'attività svolta l'ente attuatore dovrà:

- reperire, organizzare e gestire gli alloggi (civili abitazioni) adibiti all'accoglienza dei beneficiari;
- avvalersi della relazione dell'ufficio tecnico comunale, o di relazione di altri professionisti, validata dallo stesso Ufficio tecnico comunale, per ogni unità abitativa impiegata al fine di attestare i requisiti richiesti;
- dotarsi di un regolamento interno alla struttura e di un contratto di accoglienza

Allegato A.1) Capitolato tecnico e prestazionale

individuale, così come previsti dal manuale operativo SIPROIMI e secondo i modelli ad esso allegati.

Requisiti delle strutture:

- destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
- immediatamente e pienamente fruibili;
- conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- destinate esclusivamente a progetti Siproimi.

I servizi di cui sopra devono essere espletati secondo le modalità espressamente previste all'art. 36, Capo VI dell'Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, nonché di quanto esposto in sede di offerta tecnica.

Gli immobili dovranno essere dotati di servizi essenziali e degli standard sopra espressi. Il soggetto attuatore dovrà provvedere inoltre ad eventuali ristrutturazioni o sistemazioni dei locali destinati all'ospitalità dei beneficiari oltre che alle manutenzioni rientranti nei contratti di locazioni e i relativi materiali. Deve altresì provvedere all'arredamento completo delle strutture e della dotazione di tutto quanto necessario per il loro utilizzo (mobilio, elettrodomestici, ecc.)

E) Rendicontazione

La Ditta Aggiudicataria dovrà produrre e predisporre tutta la documentazione relativa alla rendicontazione del progetto secondo quanto previsto dal Manuale di Rendicontazione del Ministero dell'Interno. Nella gestione dei servizi dovranno essere conservati, gestiti ed archiviati tutti i documenti di spesa relativi al progetto.

Inoltre, il soggetto attuatore dovrà supportare e assistere il Comune di Monasterace nella predisposizione della documentazione di rendicontazione dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea, tra cui la Relazione Annuale sull'attività di gestione e le schede semestrali ed annuali di monitoraggio.

Il soggetto attuatore predisporrà e presenterà al Comune di Monasterace, per il successivo inoltrare al Servizio Centrale, le relazioni annuali sull'attività di gestione e le schede di monitoraggio, di cui al comma 4 dell'art. 42 del D.M. 18.11.2019, almeno 10 giorni prima della scadenza fissata al comma 5.

Tutte le dichiarazioni e i modelli di rendicontazione, inerenti l'attività del soggetto attuatore, dovranno essere controfirmati dal responsabile legale dell'ente, oltre che da persona incaricata dal Comune di Monasterace.

Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per almeno 10 anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.

Il soggetto attuatore, in accordo con il Comune, si impegna ad organizzare una riunione bimestrale di coordinamento, monitoraggio sullo stato di attuazione ed avanzamento del progetto. Di ogni incontro si impegna a redigere verbale.

Si richiede inoltre la gestione di eventuale variazione del progetto riguardante il numero dei posti previsti o altri aspetti e la conseguente variazione e rimodulazione del piano finanziario.

La documentazione da predisporre è disponibile sul sito del SIPROIMI e nel Manuale di Rendicontazione a cui si fa completo richiamo per l'esecuzione della prestazione.

Allegato A.1) Capitolato tecnico e prestazionale

Art. 6 – Sedi, strumenti, mezzi

Per lo svolgimento delle attività il Soggetto Attuatore deve mettere a disposizione sedi, strumenti e mezzi ai fini della realizzazione degli interventi previsti, si elencano a scopo esemplificativo:

- sedi e uffici necessari alla realizzazione degli interventi, ivi comprese le attività di rendicontazione (telefoni fissi e/o mobili, pc, stampanti, macchine fotocopiatrici, ecc.);
- utenze telefoniche fisse e mobili per il personale dedicato alle attività;
- materiali di cancelleria e di consumo;
- mezzi di trasporto ritenuti necessari per l'espletamento del servizio (assicurazioni, carburante, ecc.);
- strumentazione informatica adeguata (hardware, software, ecc.);

e tutto quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività previste dal Capitolato, sulla base dell'Offerta Tecnica e nel pieno rispetto di quanto espressamente previsto dai Manuali SIPROIMI del Ministero dell'Interno.

Art. 7 – Metodologia e modelli professionali

Le attività e i servizi richiesti nel presente capitolato richiedono un modello di lavoro di rete, con metodi e prassi definiti e concordati tra i diversi soggetti coinvolti per garantire ai destinatari finali degli interventi una ricchezza di contenuti e punti di vista indispensabili per offrire risposte adeguate alla complessità dei bisogni, e garantire un reale processo di inserimento sociale.

Il modello professionale deve essere in grado di esprimere:

- una forte flessibilità e adattabilità alle diverse condizioni del contesto e degli utenti, ed ai cambiamenti dei bisogni dei singoli individui e nel tempo;
- una forte continuità di azione degli operatori, sul piano delle metodologie utilizzate, dei contenuti dell'intervento, delle modalità di interazione e di relazione con il contesto e con l'utente di cultura diversa, per garantire condizioni di fiducia e di sicurezza sia al contesto, sia all'utente stesso;
- un'intensa e sistematica integrazione professionale ed operativa tra tutte le figure professionali e del volontariato che interagiscono con il contesto e con gli utenti, per incrementare il grado di flessibilità e di capacità di risposta complessiva della rete dei servizi, per garantire l'efficacia dell'intervento su bisogni complessi, per promuovere forme di accoglienza e prevenire forme di emarginazione e rifiuto;

Il lavoro di équipe è considerato lo strumento privilegiato per la realizzazione dell'integrazione delle competenze, per una buona comunicazione fra gli operatori e per la costruzione di una dimensione e di un'identità di gruppo che permetta il potenziamento delle relazioni e connessioni con i servizi istituzionali già operanti.

Art. 8 – Organizzazione e compiti a carico del Comune

Spetta al Comune di Monasterace:

- la titolarità del progetto Siproimi ed il raccordo con gli Enti;
- il monitoraggio e la valutazione dell'attività complessiva del servizio;
- il controllo dell'efficacia e dell'efficienza del servizio reso;
- il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari.

Il Comune di Monasterace si impegna a mettere in grado l'affidatario di svolgere correttamente i servizi specificati, collaborando a fornire indirizzi, informazioni e supporti organizzativi ed operativi.

Art. 9 – Compiti del responsabile unico del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento ha compiti di pianificazione e gestione del presente capitolato, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, allo scopo di assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Il RUP cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo del presente appalto.

Allegato A.1) Capitolato tecnico e prestazionale

Il RUP ha il compito di:

- a) provvedere a creare le condizioni affinché l'esecuzione del capitolato possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori. In particolare il RUP ha il compito di verificare l'esatto adempimento da parte del soggetto attuatore degli adempimenti di cui alla legge del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) verificare della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;
- c) svolgere le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, e nel caso di infrazioni procedere all'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- d) autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dal Codice, previa autorizzazione del Legale Rappresentante dell'Ente;
- e) compiere, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- f) provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- g) individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte del Comune sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del personale del Comune sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza di tutte le prestazioni previste dal capitolato.

Il RUP si riserva il diritto di definire con propria direttiva, anche a in base ai mutamenti normativi, tutto quanto di propria competenza.

Art. 10 – Modalità di svolgimento dei servizi

Il soggetto attuatore opererà secondo le modalità e i programmi di funzionamento dei servizi, così come descritto nel presente capitolato, nell'offerta tecnica e come specificamente previsto nel DM 18 novembre 2019.

In particolare,

Nell'ambito del funzionamento delle attività, l'affidatario deve garantire:

- il rispetto della normativa nazionale e regionale in tutti gli ambiti;
- il rispetto della normativa relativa alla privacy, in linea con le disposizioni Europee;
- l'acquisizione delle informazioni inerenti le attività specifiche dell'appalto, per assicurarne la diffusione, quando necessario, nei tempi utili;
- l'integrazione tra i servizi in gestione con gli altri servizi dell'Amministrazione. A tal fine gli operatori della ditta affidataria parteciperanno in orario di lavoro a momenti di incontro e coordinamento con operatori di altri servizi, enti e associazioni secondo le esigenze individuate;
- il raccordo costante con le realtà esterne più significative che operano nei vari ambiti oggetto dell'appalto, come enti, organizzazioni, associazioni, e privati cittadini;
- la continuità dei servizi prestati, ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio, assicurando la presenza continuativa degli operatori, in misura adeguata a garantire tutte le attività previste.

Art. 11 Obblighi a carico dell'appaltatore

Il soggetto attuatore opererà secondo le modalità e i programmi di funzionamento dei servizi, così come descritto nell'offerta tecnica, nel presente capitolato e come specificamente previsto nel DM 18 novembre 2019.

In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e condizioni del presente Capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune di Monasterace potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi, anche attraverso l'affidamento ad altra Ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, salva

Allegato A.1) Capitolato tecnico e prestazionale

l'applicazione di eventuali sanzioni e il risarcimento del maggior danno, di cui all'art. 30 del presente capitolato.

L'Appaltatore si impegna inoltre alla gestione complessiva, con oneri a proprio carico, dei servizi oggetto del presente appalto, garantendo tutti gli adempimenti necessari al suo buon funzionamento e quindi dovrà:

- assicurare l'attività dall'avvio fino al termine dell'appalto stesso;
- individuare un Responsabile del progetto, comunicando il nominativo per iscritto, delle attività relative al seguente appalto come diretto interlocutore per la committenza;
- assumere gli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi compresi gli oneri relativi al contratto;
- provvedere alla copertura di tutti i rischi assicurativi connessi alle prestazioni del presente appalto compresi quelli relativi al trasporto;
- garantire l'organizzazione e la gestione di tutto il personale necessario e di tutte le attività oggetto del presente capitolato, adempiendo a tutti gli obblighi e responsabilità relativi alla gestione dello stesso personale come meglio specificato nel presente capitolato di gara;
- predisporre ed attuare i piani di sicurezza;
- garantire, con oneri a proprio carico, in caso di turn-over del personale durante la durata dell'appalto, un congruo periodo di compresenza al fine di assicurare la continuità dei servizi;
- assicurare il rispetto della normativa relativa alla privacy, in particolare rispetto all'utilizzo delle banche dati e dei dati sensibili nel rispetto di quanto previsto dalle norme comunitarie;
- garantire ogni altro adempimento a suo carico previsto dal presente capitolato.

Il soggetto attuatore è inoltre obbligato, al termine del contratto di appalto, in caso di nuova aggiudicazione ad un soggetto diverso dall'attuale impresa appaltatrice, ad affiancare per un congruo termine di giorni lavorativi il personale dell'eventuale nuova impresa entrante con proprio personale, regolando con la stessa gli oneri derivanti, sollevando da ogni onere il Comune di Monasterace.

Art. 12 - Figure professionali

Il soggetto attuatore individua in sede di offerta tecnica un Responsabile del progetto, con esperienza documentata sulla gestione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente capitolato. A questa figura è attribuita la responsabilità complessiva dei servizi resi dall'affidatario.

Il soggetto attuatore deve, inoltre, garantire un numero adeguato di operatori per gestire la complessità delle attività che vedono la relazione con i beneficiari, siano esse informative e/o culturali. Gli operatori, oltre a una comprovata esperienza nell'ambito dell'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione, dell'integrazione sociale, delle attività rivolte alla popolazione immigrata, di gestione di relazioni organizzative complesse in ambito interculturale, devono possedere adeguati titoli di studio e curricula professionali adeguati alla professionalità da ricoprire.

Per i mediatori linguistico culturali, che hanno il compito di rendere possibile e facilitare la comunicazione e la comprensione, sia a livello linguistico che culturale, ponendosi in modo neutrale ed equidistante tra le parti interessate, il Soggetto attuatore deve garantire, di norma, l'individuazione di figure con adeguata esperienza e/o competenza nell'area linguistica- culturale dei beneficiari accolti.

Eventuali sostituzioni di personale assente devono essere garantite con carattere di urgenza e con personale in possesso delle caratteristiche richieste.

In ogni caso il RUP conserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale non ritenuto idoneo a insindacabile giudizio del Comune di Monasterace.

Art. 13 - Controlli sui servizi e valutazione

Allegato A.1) Capitolato tecnico e prestazionale

Il soggetto attuatore deve essere dotata di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo sono inviati, a richiesta, al RUP, che può anche chiedere l'integrazione degli stessi con altri dati al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici di cui - fra gli altri - all'art. 196 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune di Monasterace titolare del finanziamento, effettua un costante monitoraggio e controllo sull'attuazione del progetto, sull'erogazione dei servizi di accoglienza e sulla corretta gestione amministrativa, avvalendosi delle figure preposte quali il responsabile unico del procedimento, il revisore contabile, nonché di ulteriori figure professionali eventualmente individuate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sull'attività appaltata, attraverso i propri dirigenti e funzionari ed ogni altro incaricato, in qualunque momento durante tutta la durata dell'appalto. La Ditta deve adempiere a tutti gli obblighi informativi richiesti dal Comune di Monasterace in merito alle attività rese.

L'Affidatario deve garantire adeguati livelli di coordinamento, attraverso il Responsabile del progetto, con:

- il Revisore Contabile Indipendente;
- gli eventuali referenti dei Servizi all'interno dei quali l'Appaltatore è chiamato ad operare per alcuni progetti e attività.

Il coordinamento dei livelli sopra definiti viene garantito attraverso incontri periodici organizzati dal RUP o suo delegato.

Al fine di assicurare la regolare esecuzione del progetto finanziato e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge direttamente e tramite le prefetture - Uffici territoriali del Governo, anche avvalendosi di soggetti terzi e del Servizio centrale di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, controlli sulla esecuzione del progetto finanziato.

A tal fine possono essere effettuate visite ispettive nelle strutture e costituiti appositi nuclei ispettivi anche in relazione alle specifiche criticità emerse o comunque segnalate. L'esito delle attività di controllo è tempestivamente comunicato alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, anche ai fini dell'adozione delle misure previste dal Capo VII delle Linee guida di cui al DM 18 novembre 2019. Il Soggetto attuatore dovrà garantire la massima collaborazione e mettere a disposizione tutto quanto necessario per assicurare il buon esito di tali controlli.

Titolo III – Norme relative al personale

Art. 14 - Personale incaricato dall'aggiudicatario

Il soggetto attuatore provvede alle attività di cui al presente appalto con proprio personale dipendente o socio, e dovrà quindi disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire l'adeguato svolgimento del servizio secondo quanto esposto in sede di offerta tecnica.

Qualora il Soggetto attuatore non avesse, al momento della partecipazione alla gara, già in disponibilità il personale da adibire ai servizi del presente appalto, dovrà specificatamente indicare e precisare quindi le modalità di reperimento, le tipologie contrattuali alle quali intende ricorrere ed ogni altra informazione utile.

Detto personale deve essere pienamente idoneo alle mansioni per capacità e competenza professionale. Il Responsabile del progetto dovrà osservare diligentemente le norme previste dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, attuare tutti gli indirizzi dell'Amministrazione, mantenere un comportamento professionalmente corretto, decoroso, irreprensibile e collaborativo verso le persone inserite, le famiglie e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengano nelle attività; le suddette linee dovranno essere comunicate a tutto il personale, e costantemente monitorate a cura del Soggetto attuatore.

Allegato A.1) Capitolato tecnico e prestazionale

Il personale del Soggetto attuatore è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e a rispettare le disposizioni della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali, nonché dei Regolamenti e/o atti applicativi approvati o che saranno approvati nel corso della durata dell'appalto dal Comune di Monasterace.

All'inizio del periodo contrattuale, il Soggetto attuatore dovrà fornire al RUP l'elenco nominativo, del personale impiegato per le attività oggetto del presente capitolato e il loro impegno orario e con indicazione del tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra personale impiegato e l'Impresa Appaltatrice.

Detto elenco dovrà corrispondere a quello indicato in sede di offerta. Sono fatti salvi solo i casi di sostituzione legati a cause di forza maggiore che dovranno essere effettuati con personale in possesso dei medesimi requisiti delle figure sostituite. L'elenco dovrà essere costantemente aggiornato durante tutta la durata del contratto, anche in caso di sostituzioni temporanee.

Il personale ed i collaboratori del Soggetto attuatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Monasterace, ai sensi di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di cui sopra e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 15 - Adempimenti ed obblighi generali verso il personale

Il Soggetto attuatore dovrà garantire l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Inoltre il Soggetto attuatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

Ai fini di cui sopra, questa l'Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo del soggetto attuatore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione potrà intervenire con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il Soggetto attuatore dovrà osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna, tutte le leggi, i regolamenti e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi provinciali/aziendali, normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria e in particolare con riferimento alla legge n. 327 del 7/11/2000 "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto", alla legge n. 142 del 3/4/2001, "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" (laddove applicabile) e al D. Lgs. 198/2006 "Codice della pari opportunità tra uomo e donna" e ss.mm.ii., e più in generale da quanto previsto dalle normative in vigore in materia di divieto di discriminazione e pari opportunità fra uomo e donna.

Allegato A.1) Capitolato tecnico e prestazionale

Dovrà inoltre rispettare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 17 L. 68/1999 e dalla normativa in materia di misure di contenimento dell'epidemia sanitaria da Covid-19.

Qualora il Soggetto attuatore sia un'impresa cooperativa, al fine di contenere il tasso di turn-over, si ribadisce la necessità del rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. delle cooperative sociali in materia di orario di lavoro e di ogni altra norma contrattuale analoga prevista da altri specifici contratti di lavoro.

L'Impresa appaltatrice dovrà fornire il nominativo degli operatori che subentrano in sostituzione, nonché il periodo dell'affiancamento e comunicarlo tempestivamente al Comune di Monasterace.

Art. 16 - Sostituzioni, continuità dei servizi, interruzione e sciopero

Il Soggetto attuatore deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, dell'organigramma presentato in fase di offerta, nonché la stabilità del personale, limitando il più possibile le sostituzioni.

Il Soggetto attuatore si impegna a garantire la continuità delle attività, provvedendo alle opportune integrazioni o sostituzioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato oppure assente a qualsiasi titolo. Tutte le sostituzioni devono avvenire con la massima tempestività, possibilmente entro la giornata in cui è rilevata l'assenza o al più tardi entro il giorno successivo all'evento.

In caso di sostituzione il nuovo personale dovrà essere in possesso degli stessi requisiti del personale sostituito e dovrà essere preventivamente formato a cura dell'Impresa appaltatrice.

Sia all'inizio, sia nel corso di svolgimento delle attività, il Comune di Monasterace potrà disporre la non utilizzazione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento delle attività, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro; in tal caso il Soggetto attuatore ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per il Comune di Monasterace.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

Non è consentito al Soggetto attuatore sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 24 del presente capitolato.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a darne comunicazione scritta alla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività. Le vertenze sindacali all'interno della Ditta devono rispettare pienamente la

Allegato A.1) Capitolato tecnico e prestazionale

legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine la Ditta concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

Art. 17 - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Il soggetto attuatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Soggetto attuatore è tenuto all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche relativamente ad eventuali aggiornamenti emanati nel corso del contratto.

Il Comune di Monasterace è quindi esplicitamente esonerato in merito a eventuali inadempimenti del Soggetto attuatore, in qualsiasi modo ricollegabili - direttamente o indirettamente - a quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e tutela dell'ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Si precisa che non si procede alla redazione del Duvri, trattandosi di gestione integrale di servizi svolti in particolari cantieri, pertanto escludendosi l'esistenza di rischi da interferenza.

Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero.

Tuttavia tale documento potrà essere redatto dallo stesso committente, anche su richiesta del soggetto attuatore, in caso di modifiche tecniche o logistiche che possano incidere sulle modalità organizzative e/o operative.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, il soggetto attuatore è tenuto ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Il soggetto attuatore deve inoltre provvedere ad adeguare il servizio in conformità alle norme finalizzate al contenimento del contagio Covid19 e/o a quelle specifiche emanate per il contenimento del contagio nell'ambito dei servizi sociali, vigenti e sopravvenute in corso di gara e/ o di esecuzione del contratto di appalto.

Resta a carico del Soggetto attuatore la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.

Titolo IV - Esecuzione del contratto

Art. 18 - Modalità di esecuzione del contratto

Il Soggetto attuatore si impegna a nominare, al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto, un Responsabile del progetto con funzioni di interfaccia della stazione appaltante per la corretta erogazione dei servizi e l'individuazione di soluzioni per eventuali esigenze poste dal Comune di Monasterace. In caso di sua assenza o impedimento, Il Soggetto attuatore dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un suo sostituto. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza saranno rappresentate al Responsabile del progetto e dovranno intendersi rivolte direttamente al Soggetto attuatore.

Tale responsabile dovrà essere facilmente rintracciabile e reperibile per ogni comunicazione anche al di fuori del normale orario di lavoro. Inoltre dovrà partecipare su semplice richiesta ad incontri disposti dal Comune di Monasterace inerenti i servizi di cui al presente capitolato, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune di Monasterace.

Il Comune di Monasterace comunicherà all'Impresa Appaltatrice il nominativo del proprio referente per l'appalto che costituirà il principale interlocutore dell'Impresa Appaltatrice per le clausole contrattuali.

Art. 19 - Avvio dell'esecuzione del servizio e clausola sociale

L'Aggiudicatario deve organizzare risorse e mezzi per avviare il servizio nei termini previsti agli artt. 3 e 5 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l'avvio all'esecuzione del servizio potrà essere effettuata, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del servizio e, qualora non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 20 - Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

I soggetti affidatari del contratto possono affidare in subappalto parti di servizio, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- i subappaltatori siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dei requisiti di capacità tecnico professionale correlati all'oggetto del subappalto in misura pari o superiore alla percentuale subappaltata.

In assenza dei suindicati requisiti, il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 21 - Garanzia provvisoria

In considerazione della natura del servizio e richiamato la Legge 120/2020, il partecipante dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione pari allo 0,5% dell'importo complessivo del progetto a favore del Comune di Monasterace, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, a scelta del concorrente, esclusivamente mediante:

- a) Fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma b, della legge 10.6.1982 n. 348;
- b) Polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D. Lgs. n. 209/2005, come previsto dall'art. 1, comma c, della legge 10.6.1982 n. 348;

La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, verso il concorrente, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente e l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura per un periodo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione. La cauzione potrà essere ridotta nei casi e ai sensi dell'art. 93 del d.lgs 50/2016, con obbligo di

allegazione di documentazione giustificativa, pena l'inammissibilità dell'offerta. Ai sensi del D.M. 123/04, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al citato decreto - schema tipo 1.1 - scheda tecnica 1.1. adeguata alle nuove disposizioni normative del D.Lgs. 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa dei nominativi anche degli altri componenti il raggruppamento. La mancata stipulazione della cauzione entro il termine per la presentazione delle offerte o la presentazione difforme rispetto alle prescrizioni cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016, comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

Garanzia definitiva

Il gestore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo complessivo del progetto a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

Tale importo è depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell'Istituzione fino al termine del periodo contrattuale.

Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento dell'aggiudicatario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte dell'Amministrazione, il gestore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

Art. 22 - Copertura assicurativa

È a carico del Gestore ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante allo stesso nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato.

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal gestore, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone, di conseguenza, la Stazione appaltante. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione appaltante, salvo l'intervento in favore del gestore da parte della Società Assicuratrice.

Il gestore provvede alla copertura assicurativa dei propri operatori. Tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura. La polizza assicurativa RTC/RCO, obbligatoriamente stipulata con una primaria compagnia di assicurazione, dovrà esplicitamente indicare che l'Amministrazione è considerato "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Dovranno essere, altresì, compresi in garanzia tutti i danni riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato. Dovranno essere pure inseriti in garanzia tutti i danni derivanti da comportamenti anche omissivi del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente della Aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo al gestore. La polizza dovrà avere massimali congrui per analoghi servizi alla persona per ogni sinistro, per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e per danni a cose o ad animali anche se appartenenti a più persone. Si precisano i massimali di cui al precedente capoverso, alla data della pubblicazione del presente capitolato:

- RCT 3.500.000,00 per sinistro e per persona;
- RCO 3.500.000,00 per sinistro 1.500.000,00 a persona
- INFORTUNI 150.000,00 per morte
- 150.000,00 per invalidità permanente
- 10.000,00 per spese mediche
- 500,00 per spese di trasporto diaria max 360 giorni € 50,00 al giorno

Restano ad esclusivo carico del gestore gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla suddetta polizza. Detta polizza sarà inviata all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio fornito. Il gestore nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare all'Amministrazione ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del servizio; in tale quadro il gestore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Art. 23 – Danni

Il Soggetto attuatore sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle attrezzature che possano derivare da comportamenti di terzi.

Il Soggetto attuatore sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.

Art. 24 - Risoluzione del contratto per inadempimento

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata dell'Appaltatore del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti.

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione prestata; L'Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti, imputabili all'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica approvata, come la sospensione unilaterale del servizio, escluso casi di forza maggiore;
- applicazione delle penali ai sensi dell'art. 30 del presente capitolato;
- inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;
- mancata reintegrazione della quota-parte della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- mancata sostituzione di operatori e collaboratori che risultassero inadeguati;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione;
- mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;
- violazioni di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Appaltatore;
- eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Amministrazione che non consentono la prosecuzione del servizio;

- altri casi previsti dall'art. 108 comma 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- accertamento della decadenza dei requisiti di cui all'art.80 del Codice dei contratti;

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione di affidare il servizio ad altro soggetto.

All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore senza bisogno di diffide formali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune di Monasterace avrà diritto di escutere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore, con l'indicazione di un termine non inferiore a 15 giorni per fornire le relative giustificazioni.

Art. 25 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è facoltà del Comune di Monasterace recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, da comunicarsi all'impresa appaltatrice mediante posta elettronica certificata.

Le parti convengono, inoltre, che il Comune di Monasterace potrà recedere dal contratto, facendo riferimento, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di Enti Locali, ovvero per il venire meno dei finanziamenti ministeriali del progetto SIPROIMI.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune di Monasterace.

In caso di recesso l'Impresa appaltatrice ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

In caso di recesso da parte dell'Impresa Appaltatrice, la stessa deve comunicarlo al RUP, con raccomandata AR, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso dal contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria comporta l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 27, fatti salvi la rifusione degli eventuali danni e delle spese sia per l'interruzione del contratto sia per il nuovo appalto.

Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Cessione del contratto: è vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto nell'art. 106 del Codice. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto sia indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune, come indicato al successivo art. 27.

Cessione dei crediti derivanti dal contratto: si applica in materia l'art. 106, comma 13 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, il Comune, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso, ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione del soggetto attuatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 *ter*, dello stesso, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 28 - Variazioni della ragione sociale

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Ente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'Impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, etc.). La documentazione dovrà pervenire in copia autentica agli atti originali. Non si potrà dare corso ai pagamenti delle fatture fino alla presa d'atto di tali variazioni da parte dell'Amministrazione, pertanto l'Ente non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

Art. 29 Contestazioni

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al legale rappresentante del gestore. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'amministrazione al coordinatore referente dell'Ente gestore si intendono come presentate direttamente allo stesso.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.

Art. 30 - Penali

Ove ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione le controdeduzioni di cui all'articolo precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro l'eventuale termine stabilito nella diffida, nei confronti della Ditta Appaltatrice saranno applicate le seguenti penalità. Tassativamente l'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione.

Le penali sono così articolate:

- in caso di mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'amministrazione a provvedere in altro modo, sarà applicata una penale pari al 50% dell'importo giornaliero relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore, in considerazione della facoltà dell'Amministrazione di procedere, a spese della Ditta inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto;
- per ogni violazione di impegni assunti in sede di procedura di gara, o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione, in termini di prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio fino al massimo del 10% del corrispettivo mensile;
- ogniqualvolta venga negato l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione ad eseguire i controlli di conformità o non venga fornita dal personale dell'Appaltatore la necessaria collaborazione durante

i controlli, compresi quelli del revisore indipendente, sarà applicata una penale pari a € 3.000,00 (euro tremila/00).

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero saranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

Il Comune si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della polizza fideiussoria.

Art. 31 – Piano finanziario preventivo

Il costo complessivo massimo dei servizi oggetto di appalto riconoscibile al soggetto attuatore, detratte le spese a gestione diretta del Comune di Monasterace, è determinato secondo le voci di spesa dettagliate nel Piano Finanziario Preventivo SIPROIMI annuale, approvato dal Ministero dell'Interno.

Il Piano Finanziario Preventivo annuale dei servizi affidati all'ente attuatore, che sarà inoltrato alla Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione contestualmente alla comunicazione di inizio attività, è quello presentato in sede di offerta tecnica, eventualmente integrato con quanto disposto sull'economie di gara derivanti dall'applicazione dell'IVA al successivo art. 35.

Il Piano Finanziario Preventivo è rimodulabile in corso d'opera secondo i criteri, i limiti e le tempistiche previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione SIPROIMI:

- all'interno delle macro voci di spesa, gli importi relativi alle singole voci di spesa sono liberamente rimodulabili in base alla necessità;
- le rimodulazioni degli importi riferiti alle macro voci, sono rimodulabili nei limiti previsti dal DM 18.11.2019 e dal Manuale di Rendicontazione SIPROIMI vigente.

Tutte le rimodulazioni sono di competenza dell'Amministrazione comunale titolare del progetto e saranno eventualmente disposte in stretta collaborazione o anche su iniziativa dell'ente attuatore sulla base dell'andamento delle attività e delle relative spese.

La modalità di riconoscimento delle spese sostenute dall'Ente attuatore aggiudicatario nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto è quella prevista e puntualmente disciplinata dal Manuale Unico di Rendicontazione SIPROIMI, nonché dalle norme e dalle circolari emanate dal Ministero dell'Interno e dal Servizio Centrale.

Art 32 - Costo fisso, corrispettivo e modalità di pagamento

Al presente appalto pubblico di servizi è applicata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con la specificazione di cui al comma 7 "L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi".

Si premette che, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Ministero dell'Interno 18.11.2019, la Stazione Appaltante è chiamata ad avvalersi della figura di un Revisore indipendente per le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al Piano Finanziario Preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale ed europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale unico per la rendicontazione.

L'attività di verifica si sostanzia in un «certificato di revisione» che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Il soggetto attuatore è tenuto a collaborare con detto revisore in ogni circostanza in cui ne venga

fatta richiesta. Il soggetto attuatore è, inoltre, obbligato a presentare i documenti giustificativi nei tempi e nei modi che saranno richiesti dalla Stazione Appaltante e/o dal Revisore indipendente e a restituire le somme non ammesse a rimborso.

Il costo fisso dell'appalto è dato pertanto dal riconoscimento delle spese rendicontate semestralmente, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del del Decreto Ministero dell'Interno 18.11.2019, e validate dal Revisore contabile nei limiti del Piano economico finanziario di cui al precedente articolo.

Eventuali spese che dovessero non risultare ammissibili saranno oggetto di rimborso da parte dell'Ente attuatore alla stazione appaltante anche successivamente il termine del contratto. Nel caso di controlli successivi del Ministero dell'Interno, che rideterminino le somme ammesse al finanziamento a copertura delle spese del progetto, il Soggetto attuatore emetterà nota di credito a favore del Comune di Monasterace oppure provvederà alla restituzione delle stesse al Comune.

La liquidazione delle spese avverrà dietro presentazione di fatture periodiche, successivamente alla trasmissione del rendiconto semestrale validato dal Revisore dei conti, come segue:

- la prima entro il 28 agosto di ciascun anno, riferita al periodo di svolgimento del servizio dal 1° gennaio al 30 giugno;
- la seconda entro il 28 febbraio di ciascun anno, riferita al periodo di svolgimento del servizio al 1° luglio al 31 dicembre.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. regolare, al superamento positivo delle verifiche tecniche ed in generale alla sussistenza di tutti i presupposti di legge che ne condizionano l'esigibilità.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore è da intendersi comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto.

Ai sensi del D.L. 66/2014, le fatture dovranno essere emesse solo in formato elettronico. Non potranno essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità contenute nel DM n. 55/2013 e ss.mm.ii..

Art. 33 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del Codice Identificativo di Gara.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni, entro giorni sette dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 citata. L' Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 34 - Modifica del contratto

Data la peculiarità del servizio ed in funzione del perseguimento degli obiettivi del progetto, la gestione deve avere carattere flessibile e deve adattarsi all'evoluzione dei bisogni degli utenti nonché alle mutate esigenze connesse alla funzionalità del servizio.

Pertanto il Comune ha il diritto di ordinare variazioni al progetto di gestione, variazioni alle modalità di organizzazione del servizio, modificazioni delle figure professionali utilizzate nella esecuzione del servizio, variazioni in aumento o diminuzione della quantità delle prestazioni, fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - la modifica non altera la natura generale del contratto.

Il Comune può comunque ordinare tutte le variazioni che si rendano necessarie od opportune in conseguenza dell'intervento di disposizioni legislative o regolamentari o direttive regionali o da parte del Servizio Centrale, del Ministero dell'Interno ovvero per il sopravvenire di esigenze impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di conseguire miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire.

Il soggetto attuatore è tenuto ad eseguire le variazioni agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario fatta salva l'eventuale approvazione di nuovi prezzi non previsti dal contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dal soggetto attuatore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall'Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del soggetto attuatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della Stazione appaltante.

Per quanto riguarda l'importo ottenuto dalle eventuali economie che si dovessero verificare in conseguenza del diverso regime fiscale degli enti attuatori, il Ministero dell'Interno ha specificato espressamente (*6dm18-19.Faq-Utilizzo-economie-1*) che esso potrebbe avvenire utilizzando la previsione contenuta nel codice dei contratti ai fini dell'esercizio della facoltà per gli enti locali di affidamento dei servizi cd. complementari; tali servizi dovranno essere coerenti con il progetto originario e già finanziato, non costituendo modifica al progetto originario che, anzi, dovrà risultare valorizzato.

Art. 35 - Tutela della privacy

I dati raccolti del soggetto attuatore saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito del rapporto contrattuale disciplinato dal presente CSA.

Per quanto riguarda i dati personali dei beneficiari del servizio SIPROIMI, di cui l'ente attuatore verrà a conoscenza nell'adempimento della propria prestazione, il Comune di Monasterace è titolare del trattamento, mentre il soggetto attuatore con la sottoscrizione del contratto assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e appartenenti a categorie particolari e si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, D.Lgs.

10 agosto 2018, n. 101 e Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE), oltre che alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza. Il soggetto attuatore si obbliga a trattare i dati di cui entra legittimamente in possesso, per i soli fini dedotti dal contratto, limitatamente al periodo contrattuale e secondo i principi di riservatezza e necessità, esclusa ogni altra finalità.

Art. 36 - Stipulazione del contratto - spese, imposte e tasse

Faranno parte del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il Progetto tecnico e il Disciplinare di gara e relativi allegati, nonché l'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Amministrazione.

All'Aggiudicatario sarà richiesta disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti al contratto sono a totale carico dell'Aggiudicatario. Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si rendessero necessari per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 37 - Domicilio dell'appaltatore

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall'Appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis D.Lgs. n. 82/2005 denominato "Codice dell'Amministrazione Digitale".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ente Committente, diversamente lo stesso declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Art. 38 - Richiami normativi

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ("Codice dei contratti pubblici"), le normative e regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili.

Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.

Art. 39 - Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del contratto, qualora non sia possibile definirle mediante accordo bonario su iniziativa del Responsabile unico del Procedimento, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Locri.

Art. 40 - Norme regolatrici

I servizi descritti rientrano negli appalti di servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX al D. Lgs. 18-04-2016 n. 50.

PARTE SECONDA – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 1 - Operatori ammessi a partecipare e motivi di esclusione

1.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del succitato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità vigente costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

1.2 Requisiti di idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - tecnica e professionale
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito descritti:

1) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per alcune categorie di operatori economici è richiesto inoltre uno dei seguenti requisiti:

- a) (solo per gli enti le associazioni/ organizzazioni di volontariato o le associazioni di promozione sociale) iscrizione ai Registri, articolati su base regionale, previsti dall'art. 6 della legge n. 266/1991 per le organizzazioni di volontariato o iscrizione al Registro Nazionale o Registri Regionali delle Associazioni di Promozione Sociale previsti rispettivamente dall'art. 7, commi 1 e 4, della legge n. 383/2000;
- b) (solo per le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali) iscrizione nell'apposito Albo Regionale ex art. 9, comma 1, della legge n. 381/1991, per attività pertinenti l'oggetto della presente selezione, con la precisazione dei dati di iscrizione, dell'oggetto sociale e delle generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
- c) (solo per le imprese sociali) iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 112/2017;
- d) Per le cooperative è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività inerenti l'oggetto della presente selezione.

I concorrenti di altro Stato membro dell'Unione Europea non residenti o aventi sede legale in Italia devono fornire prova dell'iscrizione in uno dei Registri previsti dalla legislazione vigente nello Stato in cui il concorrente è stabilito. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei Registri istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.

- 2) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2017, 2018 e 2019) pari ad almeno € 1.000.000,00.
- 3) Fatturato specifico medio annuo per servizi di accoglienza, analoghi a quelli oggetto del presente appalto e prestati a favore di soggetti pubblici o privati, riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2017, 2018 e 2019) non inferiore a € 400.000,00;

La richiesta di un fatturato globale e specifico minimo annuo di cui ai precedenti punti precedenti è motivata dalla particolarità e caratteristica del servizio, nonché dall'entità complessiva dell'appalto.

La comprova del requisito del fatturato globale è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII, parte I, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La comprova del requisito del fatturato specifico è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- elenco autocertificato dei servizi svolti, recante indicazione dell'amministrazione/ente appaltante, dell'oggetto dell'appalto, dell'importo, del periodo di esecuzione e di ogni altro elemento ritenuto eventualmente utile all'effettuazione delle successive verifiche;
- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- fatture relative all'avvenuta esecuzione, indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, accompagnati da originale o copia conforme delle fatture relative all'avvenuta esecuzione.

Art. 2 - Modalità di presentazione dell'offerta e contenuti essenziali

A pena di inammissibilità, l'offerta dovrà essere presentata secondo le modalità ed entro il termine perentorio specificati dal bando di gara e dovrà recare separatamente:

- istanza di partecipazione, contenente tutti i dati identificativi del concorrente e tutta la documentazione amministrativa prevista dal bando di gara;
- offerta tecnica conforme al presente capitolato;
- offerta economica dalla quale dovranno risultare il prezzo complessivo offerto unitamente al dettaglio dei costi delle diverse componenti su base annua.

Art. 3 - Modalità e criteri di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (con prezzo bloccato) ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 7, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Offerta tecnica	100
Offerta economica	0
TOTALE	100

Alla valutazione delle offerte provvederà apposita Commissione giudicatrice, costituita e nominata dalla SUAM ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione giudicatrice procederà all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutando e valorizzando l'offerta tecnica secondo i criteri e i parametri di misurazione indicati ai successivi articoli e attribuendo a ciascun candidato il punteggio complessivo finale, non superiore a 100, risultante dalla somma dei punteggi parziali ottenuti in sede di valorizzazione dell'offerta stessa. In ragione del prezzo bloccato, all'offerta economica non saranno attribuiti punteggi in sede di valutazione.

Art. 4 - Offerta tecnica

I concorrenti devono presentare un'offerta tecnica sotto forma di relazione/proposta tecnica conformemente riferendosi ai criteri e sub-criteri di valutazione dei seguenti elementi:

A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	48 PUNTI
B. COMPETENZA E QUALIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEGLI OPERATORI IMPIEGATI	43 PUNTI
C. INNOVAZIONE	9 PUNTI
TOTALE	100 PUNTI

L'offerta tecnica deve rispettare le indicazioni minime previste dalle Linee Guida e dal Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, nonché il piano finanziario preventivo allegato

Art. 5 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito, per ciascun lotto, sulla base dei criteri e dei sub-criteri di valutazione qualitativi elencati nella seguente tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

SIPROIMI	Sub punteggi o	Punteggi o massimo disponibile	Note
A. QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		52 PUNTI	
A1. Modalità di realizzazione delle attività quotidiane e proposta organizzativa finalizzata all'auto-attivazione delle persone ospitate: sarà valorizzata la proposta organizzativa che garantisce e prevede una maggiore flessibilità rispetto alle esigenze e ai bisogni che si manifesteranno e meglio risponde all'obiettivo di favorire l'apprendimento pratico delle routine quotidiane, dei processi di autonomia e della convivenza non conflittuale.	Max 12		

<p>A2. Modalità organizzative dei servizi minimi da garantire, con particolare riferimento alla capacità</p> <p>della proposta progettuale di perseguire e conseguire i risultati attesi in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo, da valutarsi anche rispetto alle modalità di attivazione/organizzazione dei servizi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo (saranno valorizzate le strategie che nel complesso risulteranno più performanti); - l'inserimento abitativo, da valutarsi anche rispetto alla capacità di garantire un accompagnamento all'uscita in termini sia abitativi, che di inserimento nella vita comunitaria (saranno valorizzate le proposte che già contengono propri percorsi di autonomia abitativa). 	Max 12		
<p>A3. Coerenza della proposta con i bisogni dei beneficiari e del territorio: rete di relazioni territoriali, documentata con accordi, protocolli d'intesa e convenzioni con associazioni, enti del privato sociale e/o soggetti presenti sul territorio in cui sono ubicate le strutture. Sarà valorizzata la qualità degli accordi/protocolli/convenzioni (l'operatore deve</p>	Max 10		
<p>allegare i protocolli/accordi/convenzioni, in assenza dei quali al concorrente saranno attribuiti punti 0).</p>			
<p>A4. Definizione dei progetti individualizzati: modalità di redazione, conduzione e gestione dei progetti individuali di integrazione sociale, qualità dei processi di accompagnamento in relazione agli obiettivi perseguiti. Sarà valorizzata la proposta che insiste sulle potenzialità individuali</p>	Max 10		
<p>A.5 Apprendimento della lingua italiana: saranno valorizzate le proposte che offrono il miglior rapporto ore docente/studente e l'esperienza dei docenti nell'insegnamento a persone straniere (l'operatore deve allegare il curriculum vitae dei docenti dei corsi di lingua italiana, in assenza dei quali al concorrente saranno attribuiti punti 0).</p>	Max 8		
<p>B. COMPETENZA E QUALIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEGLI OPERATORI IMPIEGATI</p>		36 PUNTI	
<p>B1. Équipe multidisciplinare: sarà valorizzata l'équipe che presenta il maggior grado di multidisciplinarietà, che consenta di far fronte a criticità o esigenze particolari.</p>	Max 12		

<p>B2. Formazione, competenza ed esperienza dell'équipe in relazione all'accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale.</p> <p>Saranno valorizzati i punteggi come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formazione (max 4 punti); - competenza ed esperienza (max 8 punti); <p>(l'operatore deve allegare all'offerta tecnica il curriculum vitae del coordinatore e dei componenti dell'équipe multidisciplinare, in assenza dei quali saranno attribuiti punti 0 al sub criterio).</p>	Max 12		
<p>B3. Coordinamento dell'équipe: sarà valorizzata l'articolazione della programmazione dei lavori dell'équipe, in relazione alle attività da gestire e alle eventuali criticità.</p>	Max 12		
C. INNOVAZIONE		9 PUNTI	
<p>Proposte di interventi o azioni aggiuntive ulteriori rispetto agli standard minimi previsti dall'art. 6 del capitolato e coerenti con le finalità del progetto:</p> <p>saranno valorizzate le innovazioni che apportano migliorie ai servizi offerti nei limiti dell'effettiva utilità e della sostenibilità economica delle proposte formulate, nonché della coerenza con l'oggetto dell'appalto. A titolo solamente indicativo, ma non esaustivo, si</p> <p>indicano i servizi che saranno oggetto di valorizzazione</p>	Max 9		
<p>in sede di valutazione dell'offerta tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presenza di attività collaterali che favoriscano l'apprendimento della lingua italiana e la partecipazione delle persone beneficiarie; - altre figure professionali e specialistiche, oltre a quelle previste dal capitolato; - incremento del monte ore delle figure professionali e specialistiche previste dal capitolato; - i sistemi di monitoraggio (il concorrente deve definire come assicura il processo di monitoraggio e di modifica in itinere del progetto di inclusione, definendo la batteria di indicatori per la verifica del progetto che siano efficaci e, soprattutto, misurabili nel modo più oggettivo possibile, nonché gli strumenti che saranno utilizzati per adattare il progetto agli esiti del monitoraggio; - attività di socializzazione e di intrattenimento all'interno e all'esterno delle strutture; - inserimento delle persone beneficiarie in attività culturali o sportive; - attività di sostegno e valutazione tramite figure specialistiche in campo psicologico e psichiatrico per i soggetti con particolari problemi compartimentali non gravi. 			
TOTALE PUNTI		100	

Ciascun criterio sarà valutato esclusivamente in riferimento a quanto contenuto nella specifica sezione del progetto costituente l'offerta tecnica, con riferimento agli elementi oggetto di valutazione, non essendo ammessa la valutazione di elementi riconducibili al criterio in analisi eventualmente contenuti in altre sezioni/parti.

Eventuali carenze della relazione potranno dar luogo alla mancata attribuzione del punteggio per i singoli ambiti di valutazione.

Qualora la documentazione presentata fosse carente di elementi sostanziali o essenziali, la commissione giudicatrice potrà ritenere non valutabile la relazione.

Ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2/2018 relativa "all'offerta economicamente più vantaggiosa" l'attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è effettuata utilizzando quanto stabilito dal paragrafo 5, lett. a) ("Attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte di ciascun Commissario di gara"), e, pertanto, ciascun commissario, sulla base della valutazione di ciascuna offerta tecnica presentata, procederà all'assegnazione di coefficienti variabili tra zero e uno, relativi ai criteri/sub-criteri di cui sopra, facendo riferimento alla seguente griglia di valori:

Descrizione livello delle prestazioni	Coefficiente
Livello ottimo, con proposta giudicata eccellente in quanto molto dettagliata, esaustiva e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa e, pertanto, rispondente in maniera molto superiore agli standard richiesti	1,00
Livello buono, con proposta giudicata ampia e corretta, in quanto completa e abbastanza dettagliata e, pertanto, rispondente in maniera superiore agli standard richiesti	0,80
Livello discreto, con proposta giudicata adeguata e significativa, ma appena esauriente o, seppure esauriente, non del tutto completa e, pertanto, in linea con gli standard richiesti	0,60
Livello sufficiente, con proposta giudicata essenziale, in quanto molto semplice, sintetica, con pochi aspetti e alcune lacune e, pertanto, rispondente in maniera solo sufficiente agli standard richiesti	0,40
Livello insufficiente, con proposta giudicata carente, in quanto priva di dettagli, con pochissimi aspetti e descrizioni lacunose e, pertanto, rispondente in maniera inferiore agli standard richiesti	0,20
Livello totalmente inadeguato, senza alcuna proposta o con proposta giudicata del tutto inadeguata rispetto agli standard richiesti	0,00

Ogni commissario provvede a moltiplicare ciascun coefficiente per il punteggio massimo attribuibile all'indicatore di riferimento e a calcolare il punteggio complessivo dell'offerta tecnica, che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno degli indicatori relativi alla singola offerta.

Nella determinazione dei punti per ogni indicatore e per il punteggio totale parziale si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore, qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il punteggio totale a ciascun soggetto concorrente si provvede a calcolare la media dei punteggi assegnati.

N.B. È fatta salva la possibilità per la Commissione di attribuire punteggi univoci a ciascun indicatore di riferimento.

Non saranno ammessi all'apertura delle offerte economiche i concorrenti ai quali sia stato attribuito, prima di ogni riparametrazione, un giudizio complessivo inferiore a 50 punti per l'offerta tecnica, costituente la soglia di sbarramento.

Art. 6 - Criteri di valutazione dell'offerta economica

Nell'offerta devono altresì essere obbligatoriamente riportati (ai sensi degli artt. 26 e 95 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.):

- gli importi per costi "manodopera";
- gli importi per oneri sicurezza afferenti l'impresa.

In ragione del prezzo bloccato, all'offerta economica non saranno attribuiti punteggi in sede di valutazione.

Ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio, si procederà alla selezione mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e congrua.

Si precisa che, mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, la stazione appaltante non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e l'aggiudicazione avranno piena efficacia giuridica.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non convalidare i risultati di gara per irregolarità o per motivi di opportunità e/o di convenienza, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

Art. 7 - Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Alba Natale